



COMUNE DI ASCIANO

PROVINCIA DI SIENA

ORDINANZA DEL SINDACO

NUMERO 39 DEL 17/05/2024

| | |
|----------|---|
| OGGETTO: | Ordinanza, ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 256 e 192 del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i., per la rimozione e smaltimento/recupero dei rifiuti depositati all'interno di un edificio ed area privata localizzata in Castelnuovo Berardenga Scalo, Asciano (SI), denominata LATERIZI ARBIA S.R.L. e SOCIETA' ARBIA S.R.L. - Bonifica e ripristino dei luoghi. |
|----------|---|

IL SINDACO

Premesso:

che l'art. 5, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che, in particolare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze con tingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

che il D.Lgs.n° 152 del 03 aprile 2006 e s.m.i., adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;

che, in particolare, l'art. 192 del suddetto decreto, impone il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con Ordinanza Sindacale, la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;

che, nello specifico, il comma 3 del succitato articolo recita testualmente: *“chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 e' tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”*;

Considerato,

che, ai sensi della normativa vigente, i soggetti responsabili dell'abbandono dei rifiuti, devono provvedere:

- alla rimozione dei rifiuti classificati a vista al fine di avviarli a smaltimento e/o recupero secondo le tipologie, nel rispetto del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ad un'indagine ambientale dell'area interessata dall'abbandono dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/06 Parte quarta -Titolo V art. 239 co. 2 e art. 242.

che l'art. 192 del D.Lgs. 03 aprile 2006 prevede:

- il divieto di abbandono e deposito di rifiuti sul suolo e nel suolo;
- l'obbligo per coloro che violano tali divieti, di recuperare o smaltire detti rifiuti e di ripristinare lo stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area;
- che il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno delle operazioni di rimozione dei rifiuti ed al recupero delle somme anticipate;
- che qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa;

Visti,

il rapporto di ispezione con sopralluogo prodotto da ARPAT, prot. n. 15675 del 28/12/2023, il cui contenuto, anche se non materialmente trascritto, fa parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

la situazione di fatto e di diritto riassunta in premessa e meglio esplicitata nel rapporto di ispezione;

Preso atto,

che alla luce di quanto emerso e analizzato, l'intera area versa in condizioni di precarietà ambientale e rappresenta un rischio di inquinamento per il suolo, sottosuolo e aria;

che ad oggi non è stato posto in essere alcun atto finalizzato alla rimozione dei rifiuti e alla bonifica dell'area;

che, in ogni caso, l'inizio delle operazioni di smaltimento/recupero di tutti i rifiuti dovrà essere preceduto dalla presentazione e approvazione da parte degli Enti competenti di un piano di smaltimento con caratterizzazione e quantificazione dei rifiuti e autorizzazioni degli impianti di destino dei medesimi.

Ritenuto,

necessario provvedere, in tempi ristretti, alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tutti i rifiuti, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito;

configurarsi, altresì, le fattispecie previste dagli artt. 192 – 256 del D.Lgs. 152/2006, che prescrive il divieto di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo.

Richiamati,
il D. Lgs. 267/2000;
gli art.li 192, 256 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

ORDINA

in qualità di curatore del fallimento della Soc. "LATERIZI ARBIA SRL in liquidazione", [REDACTED]
[REDACTED] SOCIETA' ARBIA S.R.L., [REDACTED] oggetto di scarico
abusivo di rifiuti:

di provvedere con la massima urgenza e comunque entro e non oltre il termine di 90 (novanta) giorni dalla notifica della presente Ordinanza, alla rimozione dei rifiuti abbandonati in località, come in premessa individuata, ed allo smaltimento/recupero degli stessi e alla bonifica, nei modi di legge e tramite ditte opportunamente autorizzate;

di produrre formulari di smaltimento (FIR);

di ripristinare lo stato dei luoghi;

di comunicare a questo Comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.

- 1) al personale al Corpo di Polizia Municipale, la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza;
- 2) al Responsabile dell'Area Tecnica l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia notificata, a cura a:

[REDACTED]

Che in caso di inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza, si procederà all'esecuzione d'Ufficio, in danno ai soggetti responsabili ed al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, mediante iscrizione al ruolo delle relative somme e riscossione coatta delle stesse, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dall'art. 50 del D. Lgs. N. 267/2000, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255, comma 3, del D. Lgs. 152/2006

DISPONE INFINE

Che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:

ARPAT Siena

[REDACTED]

Regione Toscana

Direzione Ambiente ed Energia Settore Bonifiche ed Autorizzazione Rifiuti;

[REDACTED]

Comando dei carabinieri di Asciano;

[REDACTED]

Corpo Forestale CC;

Polizia Municipale Comune di Asciano;
SEDE

- che copia del presente Provvedimento venga:

pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune;

Gli Enti indicati in precedenza, ciascuno per le proprie competenze, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza.

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio comunale e sul sito web del Comune di Asciano.

IL SINDACO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Asciano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.